

Motivazione in fatto e in diritto

Con sentenza in data 20-23.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto la domanda proposta ... ai sensi dell'articolo 44, lettera D, legge 4 maggio 1983 n. 184 - la domanda era stata poi estesa con riferimento anche alla ipotesi di cui alla lettera B, stessa norma.

La ricorrente esponeva:

di convivere dal 1998 con la signora ... in virtù di una stabile relazione affettiva, iscritta presso l'Anagrafe di Torino quale "famiglia anagrafica costituita da persone conviventi legate da vincoli affettivi", di aver contratto matrimonio in Islanda il ... di aver sottoscritto patto di convivenza nell'aprile 2011, di convivere in un appartamento in Torino di proprietà della signora ... precisava che ... costanza di convivenza aveva generato un figlio, ... di essere il bambino cresciuto all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, fondato anche sull'accordo di convivenza, e all'interno del nucleo familiare composto dalla .. dalla ... e dal piccolo ... come risulta anche dal certificate di stato di famiglia; faceva presente di aver sempre svolto a tutti gli effetti e con l'accordo della compagna, un vero e proprio ruolo di madre nei confronti del bambino. Chiedeva la pronuncia di adozione ex articolo 44 lettera osservando altresì di essere stata designata dalla compagna come tutore di ... in caso di necessità, di essersi designate come amministratori di sostegno l'una nei confronti della compagna. di essere coperta dalla Polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore di ... di ... in qualità di beneficiari, soggetti nominati altresì beneficiari del Fondo Pensione dipendenti, e che le risorse economiche del nucleo confluivano in un conte corrente bancario cointestata e in un conto deposito; affermavano entrambe di voler ratificare e formalizzare anche sotto il profilo legale la realtà degli affetti che lega il nucleo familiare. La ricorrente evidenziava che il forte legame affettivo tra se e il bambino nulla avesse di diverso da un vero e proprio vincolo genitoriale, che il minore da sempre era stato cresciuto da una coppia di donne che per lui costituivano i riferimenti affettivi primari. Argomentava in diritto la pretesa e chiedeva pronunciarsi l'adozione del minore.

Il Procuratore della Repubblica nel corso del giudizio riteneva ammissibile la domanda, ed esprimeva parere favorevole all'audizione.

In primo grado sono state sentite la richiedente e la madre biologica - che ha espresso il suo assenso e consenso all'adozione; sono state acquisite informazioni dal Servizio Sociale territorialmente competente - la rel. inviata in data 8.6.2015 ha riferito in merito alla condotta morale della richiedente, alle motivazioni dell'istanza di adozione, alla competenze genitoriali delle due componenti la coppia, alla situazione familiare e di crescita del bambino, e ha concluso formulando parere positiva per l'accoglimento della domanda; sono state acquisite anche le informazioni presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, pervenute in data 25.5.2015. Le informazioni acquisite sono state tutte ampiamente positive.

Il Tribunale con la sentenza indicata ha respinto le domande.

Questa in sintesi la motivazione,

Circa la domanda ex art. 44 lettera D) il Tribunale ha rilevato che:

- Il minore ... non si trova in stato di abbandono, presupposto necessario dell'adozione richiesta ex articolo 44 lettera D), in quanto vive stabilmente con sua madre, che si occupa di lui. Non può essere accolta l'interpretazione sostenuta dalla difesa della richiedente in base gita quale nel concetto di "impossibilità di un affidamento preadottivo" di cui parla la norma dovrebbe potersi ricomprendere anche l'impossibilità giuridica: il Tribunale ritiene che questa impostazione conduca ad una lettura eversiva della norma, se un affidamento preadottivo è giuridicamente impossibile, significa che non può essere disposto ai sensi di legge e dunque non vi è spazio, giuridicamente parlando, per una vicenda adottiva nei limiti imposti dalla legge.

Quanto alla ipotesi sub B) dell' art. 44 il Tribunale ha osservato che nel caso di specie manca il presupposto dell'unione in matrimonio con la madre del minore; né, osserva il Tribunale, tale disposizione legislativa può risolversi in una lesione dei diritti fondamentali, in quanto l'adozione, anche nei casi

particolari, non appartiene al novero dei diritti, tanto meno di quelli fondamentali, non esistendo un diritto ad avere figli o ad adottarli, ragionamento che vale sia per le coppie coniugate che per quelle di fatto. Avverso detta sentenza ha proposto appello la signora ... con ricorso depositato in data 1. 12.2015, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

L'appellante lamenta in primo luogo carenza di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valutato ed esaminato tutte le argomentazioni svolte dalla difesa, in particolare con riferimento all'ipotesi sub D) dell'art. 44; indi, in diritto, propone una lettura delle norme invocate del tutto difforme da quella effettuata dal Tribunale, sostiene che non sia necessario che il minore versi in stato di abbandono per pronunciare adozione in casi particolari sub D) , e ritiene che il Tribunale non abbia valutato in concreto l'interesse del minore, ex art. 57 l. 184/83 argomenta infine circa il diritto alla vita familiare anche nella interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU.

All'odierna udienza la Corte ha sentito le parti, successivamente si è proceduto alla discussione della causa.

Il PG ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, ex art. 44, lettera D) l. 184/83.

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, e che la domanda formulata in primo grado debba essere accolta, sulla base delle argomentazioni che seguono.

Va premesso che la Corte, doverosamente e necessariamente secondo le regole del processo, si deve occupare della domanda proposta in primo grado da ... sulla base delle norme esistenti (dunque, ragionando de iure condito), nei termini sopra riportati, domanda disattesa dal Tribunale con motivazione contestata in grado di appello: pertanto, è del tutto estranea al presente giudizio ogni considerazione de iure condendo, pur attinente alla materia.

Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dover escludere ogni riferimento all'ipotesi di cui alla lettera B) dell'articolo 44 citato, laddove prevede che i minori possono essere adottati dal coniuge del genitore la richiedente non può far valere un rapporto di coniugio (il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un paese ove è consentito, nel caso di specie in Islanda, pacificamente non produce effetti nell'ordinamento italiano).

Quanto all'ipotesi prevista dalla lettera D) della norma (i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: ... D) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo) ritiene la Corte, valutate le difese e le argomentazioni delle parti, e la motivazione del provvedimento impugnato, che il nocciolo della questione sia costituito dalla necessità (come ha ritenuto il primo giudice) o meno (come ritengono l'appellante e il P.G.) della previa dichiarazione dello stato di abbandono.

E' infatti pacifico che nel caso di specie il minore non sia in stato di abbandono, e la questione è proprio quella relativa alla possibilità di pronunciare adozione in casi particolari nell'ipotesi in cui non vi sia uno stato di abbandono.

Altre questioni astrattamente prospettabili - quali la possibilità per una persona non coniugata di adottare in casi particolari, ovvero l'inidoneità della richiedente sotto il profilo della capacità genitoriale, per ragioni connesse all'orientamento sessuale - non sono state trattate nella sentenza impugnata e non hanno trovato ingresso nella discussione.

La Corte osserva come la norma non sia di chiara formulazione, ma anzi piuttosto oscura. soprattutto ove si proceda ad una interpretazione sistematica, e si tenga conto, come ha fatto il Tribunale, della prevalente applicazione che la giurisprudenza ha effettuato negli anni; tuttavia alcune considerazioni devono essere fatte:

- 1) il comma 1 prevede la possibilità, in generale, di procedere all'adozione in casi particolari "anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7" - che consente l'adozione legittimante "a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità", per i quali è stato accertato lo stato di abbandono: dunque, l'adozione ex art. 44, stando al significato letterale delle parole, può essere pronunciata sia che ricorra sia che non ricorra l'accertamento dello stato di abbandono, e la dichiarazione dell'adottabilità;
- 2) la lettera della legge non pone, pertanto, la presenza di tale necessario requisito;
- 3) una lettura sistematica della norma che imponesse tale preliminare requisito non sarebbe conforme a Costituzione. invero sul punto si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 383 del 7.10.1999 - va precisato che all'epoca di tale pronuncia la diversa formulazione della norma poneva

l'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo alla lettera c), non essendo ancora stata introdotta l'ipotesi "quando il minore si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sia orfano di padre e di madre", rimanendo per il resto immutato il testo della norma. La Corte costituzionale si è pronunciata proprio in casi in cui i parenti entro il quarto grado avevano chiesto l'adozione in casi particolari di minori i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale, ma la domanda non poteva essere accolta, in quanto, ritenevano i giudici remittenti, era necessario preliminarmente constatare l'impossibilità dell'affidamento preadottivo, e dunque l'esistenza necessaria di uno stato di adottabilità già definitivamente dichiarato: i minori non erano stati dichiarati adottabili né avrebbero potuto esserlo, poiché degli stessi si stavano validamente occupando i parenti entro il quarto grado che avevano fatto domanda. La Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione sollevata con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, affermando che l'articolo 44 della legge 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7, e all'interno di questo contesto (di questa "logica di apertura", scrive la Corte) l'ipotesi della lettera C (ora lettera D) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalla norma stessa, ha precisato la Corte che l'interpretazione logica e sistematica della norma non conduce alla conclusione che sia necessaria la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore, e dunque la declaratoria formale di adottabilità nonché il vano tentativo dell'affidamento preadottivo. La legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, e poiché esiste già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario tentare di trovarne altri, né si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto. Ha precisato la Corte che il legislatore con la norma indicata ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma tali presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, e che tale previsione è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame e cioè l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. A seguito di tale pronuncia, interpretativa di rigetto, può concludersi nel senso che una diversa interpretazione della norma non sarebbe conforme a Costituzione, e dunque non consentita.

4) Del resto la lettura sin qui esposta oltre ad essere costituzionalmente orientata, risulta anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. ordinanza 27.6.2012: "...il giudice comune deve avere riguardo alle «norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo..., occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata e inserirsi"), con riferimento all'art. 8 CEDU per quanto in seguito si dirà

5) Infatti, è ora necessario valutare, ai sensi dell'art. 57 n. 2 l. 184/83, se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. Questa Corte ha già pronunciato, in diritto, in tema di "interesse superiore del minore" (decreto 29.19.2014, n. VG 584/2013): in qual caso, come in questo, "non si tratta di introdurre ex tunc una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni nell'esclusivo interesse di un bambino... Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro il piano del legame tra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio... Compito del giudice, come ribadito dalle pronunce della Corte di Giustizia che recano in epigrafe i diritti concreti ed effettivi non teorici illusori, è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso la quale si esprime il diritto al proprio status di figlio". Ed invero rilevano nel caso di specie in modo particolare, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione le note sentenze *Mennesson c. Francia* e *Labasse c. Francia* della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 26 giugno 2014, laddove si afferma che "il rispetto per la vita include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori" - in quel caso

i minori, ad avviso della Corte EDU, si trovavano in uno stato di incertezza giuridica a causa del mancato riconoscimento, da parte dell'ordinamento francese, del loro status di figli nati all'estero con ricorso a modalità procreative vietate dallo stesso ordinamento.

6) Dunque, l'interpretazione giurisprudenziale data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisca una definizione del concetto di "vita familiare" ex art 8 Convenzione, fondamentalmente ancorata ai fatti, e non tanto basata su condizioni giuridiche, e che sono i rapporti, i legami, la convivenza, a meritare tutela. L'esistenza di vita familiare non è subordinata all'accertamento di un determinato status giuridico quanto piuttosto all'effettività dei legami, come ha affermato la CEDU nelle sentenze Gas e Dubois contro Francia, K.T. Contro Finlandia, Emonet e altri e Svizzera. Nessun rilievo può avere le circostanze che il nucleo familiare sia formata da una unione affettiva eterosessuale ovvero tra persone dello stesso sesso: di recente la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2490 depositata il 9 febbraio 2015 ha precisato che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza anche l'unione omo affettiva riceve diretto riconoscimento costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione, e può acquisire un grado di protezione e tutela in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. In ogni caso, si osserva come nell'ipotesi qui in esame, non si tratta di affermare un diritto a essere genitori, o un diritto ad adottare - come ha argomentato il Tribunale - diritti che anche questa Corte non ritiene rientrare tra i diritti fondamentali, ma si tratta di riconoscere e tutelare, nella misura massima consentita, il diritto del minore alla propria vita familiare.

7) Tutto ciò precisato, e tornando al caso di specie, ove peraltro la disciplina legislativa esiste, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state sentite la richiedente e la madre biologica, che hanno anche fornito documentazione circa la vita del nucleo familiare composto dalle stesse e dal minore ... è stata acquisita relazione sociale da parte del Servizio competente nonché informazioni presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio in ordine alla condotta morale e alla situazione attuale familiare delle minori, come prevede la norma (art. 57, commi 2 e 3, l. 184/83).

Come detto, tali accertamenti hanno confermato le allegazioni della richiedente, hanno dato un esito ampiamente positivo con riferimento alla posizione della coppia, la relazione evidenzia che la famiglia si presenta accudente dal punto di vista affettivo e rispondente ai bisogni del minore, il forte rapporto che lega il bambino alla signora .. è immediatamente visibile tanto quanto il rapporto esistente con la madre biologica, il bambino riconosce la signora ... tutti gli effetti come sua mamma, esattamente quanto la signora ... risulta dalla relazione che sia la signora ... sia la sua compagna, abbiano delle buone competenze nel ruolo genitoriale, siano capaci di percepire i bisogni, carenze e passione del bambino, che riconosce entrambe come figure genitoriali. Dunque può ritenersi la idoneità affettiva e capacità di entrambe le signore a educare e istruire - e ciò non solo con giudizio prognostico, ma con valutazione attuale, poiché il minore dalla nascita è inserito in quel nucleo - e con riferimento alla vita familiare del bambino. Tutti i parametri posti dalla norma sono stati verificati: situazione personale e economiche della richiedente, salute, ambiente familiare. L'assistente sociale ha concluso affermando che durante i vari colloqui con le signore ed in particolare in occasione della visita domiciliare si è potuta osservare il rapporto tra ... e le mamme, "di conseguenza si può affermare che il bambino stia crescendo in un clima molto sereno e positivo". È stata sentita anche la maestra del bambino che ha dichiarato che ... sempre allegro e solare, molto sensibile, obbediente, intelligente, con una buona capacità comunicativa e un buon equilibrio emotivo, le mamme hanno un buon rapporto con la scuola, si informano sempre sull'andamento di ... sono molto attente, durante la visita domiciliare è stata apprezzata l'organizzazione dell'appartamento, grande e accogliente, ove è prevista la cameretta per il bambino, giochi, libri, molte fotografie che ripercorrono la crescita del bambino. E' presente il rapporto con la famiglia allargata (nonni, zii). E' inoltre da notare come nel processo non emerga nessun dato in senso contrario - il PM sin dal primo grado ha chiesto l'accoglimento della domanda. Deve pertanto ritenersi accertato come il minore, che ha un solo genitore biologico, sia inserito dalla nascita in un nucleo familiare composto dalla sua madre biologica e dalla appellante, che si sia creato un forte legame, di tipo genitoriale, tra l'appellante e il bambino, che la richiedente abbia sin qui mostrato piena capacità genitoriale, sotto il profilo materiale e morale, che possa pertanto ritenersi consolidata la vita familiare (rilevante che sensi dell'articolo 8 della Convenzione) tra il minore e la compagna della madre biologica.

8) Ritiene pertanto la Corte che la domanda debba essere accolta, così riformandosi la sentenza impugnata, non sussistendo gli impedimenti in diritto riscontrati dalla pronuncia del Tribunale, né ravvisandosi alcun ostacolo, in fatto, per quanto riguarda l'interesse del minore. Il bambino, come ha ben osservato il Procuratore Generale nel corso della discussione, è già di fatto inserito in un nucleo familiare adeguato, e si impone, assai semplicemente, la tutela di tale situazione di fatto, verificati i parametri di cui all'articolo 587 della legge 184 del 1983. Osserva la Corte che il diritto del minore all'identità e al proprio status di figlio, con corrispondente necessità di rimuovere le situazioni di incertezza giuridica, non risulti adeguatamente e compiutamente tutelato con gli strumenti messi in atto sino ad ora dalla richiedente (elencati nella narrativa del presente provvedimento); la pronuncia qui richiesta è congrua con la finalità della norma invocata, finalità individuata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia già citata, laddove ha precisato che il legislatore con detta norma ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura di lui.

9) Deve pertanto pronunciarsi l'adozione ex art. 44 l. 184/83 del minore ... da parte della signora ... disponendosi che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (art. 299 c.c.).

10) Segue la statuizione di cui al dispositivo. Nulla in punto spese non essendovi costituzione di altre parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 44 legge 4.5.1983 n. 184

pronuncia l'adozione del minore ... nato a ... il ... da parte di ... nata a Torino il ... disponendo che il minore acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;

Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni